



Studio Manfredi

Commercialisti Revisori Avvocati

Ai clienti dello Studio.

Loro sedi

Circolare n. 10 BIS

01.07.2019

CHIARIMENTO ASSOSOFTWARE

EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

Assosoftware sul proprio sito: <http://www.assosoftware.it/faq> nella giornata di venerdì 28 giugno 2019 ha pubblicato una FAQ ,a seguito di interlocuzione con l'amministrazione finanziaria , all'interno della quale viene fornito un importante chiarimento riguardo la data da indicare nelle fatture elettroniche.

Nella circolare del 17 giugno 2019 n. 14, l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato che la data da indicare nel file della fattura elettronica differita poteva essere quella dell'ultima operazione effettuata nel periodo.

Assosoftware comunica come sia tuttavia possibile, quale modalità alternativa, indicare nel campo data quella in cui il documento viene predisposto e trasmesso al Sistema di Interscambio. Questo in quanto un'interpretazione letterale della norma, conduce a ritenere che, in tema di fattura differita, il momento di effettuazione delle operazioni possa desumersi non già (o non solo) dalla data del documento, quanto dal "dettaglio delle operazioni", che nello stesso sono riportate.

Assosoftware propone sulla questione alcuni casi esemplificativi. Ipotizzando di essere in presenza di due DDT, uno datato 20 settembre e l'altro 28 settembre, il soggetto passivo potrebbe predisporre la e-fattura:

- il 30 settembre, riportando tale data nel documento e inviandolo mediante SdI nella stessa giornata;
- il 5 ottobre 2019, riportando la medesima data all'interno del file e procedendo alla contestuale trasmissione mediante SdI (l'art. 21 consente, infatti l'emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione);
- il 15 ottobre 2019, inserendo nel campo data il giorno 28 settembre 2019, come suggerito dall'Agenzia, o, eventualmente, il 20 settembre 2019 (ulteriore soluzione proposta da Assosoftware). In tutti i casi l'annotazione dovrebbe avvenire nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 entro il 15 ottobre 2019.

L'Associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale precisa, inoltre, che nel caso in cui si scelga di inserire nel file fattura la data in cui viene predisposto e inviato il file al Sistema di Interscambio, in considerazione delle possibili problematiche tecniche di trasmissione, "possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione".

Infine viene precisato, per quanto riguarda l'inversione contabile, come sia possibile effettuare solamente l'inversione contabile "interna", secondo le regole preesistenti all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica:

- integrando la fattura d'acquisto con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta;
- annotando la fattura ricevuta sia nel registro acquisti (art. 25 del DPR 633/72) che in quello delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72).